

## **CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI**

### **TRA**

L'Università di Catania (di seguito definita **Struttura di appartenenza**) con sede in Catania, piazza Università n.2, C.F. 02772010878, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Antonino Recca, nato a Catania il 17/12/1949

### **E**

L'Istituto Mediterraneo per i Trapianti ad Alta Specializzazione Srl-ISMETT con sede in Palermo, Piazza Sett'Angeli n. 10 P.I. n. 04544550827, rappresentata dal suo Direttore Generale pro-tempore Dott. Gabriele Cappelletti (di seguito **ISMETT**)

### **PREMESSO**

-che ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 27 del DPR n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo sviluppo delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

-che l'art 18 della Legge n. 196 del 24 Giugno 1997 regola la materia dei tirocini di formazione ed orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;

-che, d'altra parte, il regolamento dei professori a contratto, emanato con D.R. n. 3577 del 4/4/2007, consente di incaricare dello svolgimento di attività didattiche integrative esperti qualificati in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali;

-che l'ISMETT è stato costituito nel 1997 secondo le previsioni del progetto di sperimentazione gestionale ex art.9 bis del DLgs 502/1992, presentato dalla Regione Siciliana ed approvato il 20/3/1997 dalla conferenza Stato-Regioni, per la realizzazione di un Istituto per terapie di alta specializzazione con particolare riferimento a trapianti multi organo, attraverso un rapporto di collaborazione fra soggetti pubblici, individuati nelle Aziende Ospedaliere di Palermo Civico e Cervello e l'University of Pittsburgh Medical Center;

-che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. E che, del pari, è interesse dell'ISMETT e delle strutture sanitarie che ad esso partecipano cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica, anche in considerazione dei fini istituzionali di ISMETT, con particolare riferimento alla funzione di strumento per la diffusione del sistema sanitario siciliano del know-how trasferito dalla University of Pittsburgh Medical Center, partner ISMETT;

-che con delibera del Senato Accademico del 24/07/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 28/07/2006 è stato approvato il Corso di Dottorato di Ricerca "Nuovi Sistemi di valutazione delle

Complicanze emodinamiche e metaboliche delle epatopatie croniche”, XXII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Catania;

-che con D.R. 4548 del 27/10/1999 e successive modifiche è stato emanato il Regolamento dell’Università di Catania per i Corsi di Dottorato di Ricerca

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L’ISMETT renderà disponibile ai dottorandi del Dottorato di Ricerca “Nuovi Sistemi di valutazione delle Complicanze emodinamiche e metaboliche delle epatopatie croniche” del Dipartimento di Medicina Interna e Patologie Sistemiche un periodo di applicazione teorico-pratica di ricerca (di seguito **Tirocinio ISMETT**) della durata minima di 6 mesi che potranno essere prorogati da ISMETT in accordo con il Coordinatore del Dottorato, sentito il parere del Consiglio dei Docenti del Dottorato. In casi particolari, per specifiche aree di ricerca che prevedano programmi didattici di minore estensione, le Parti, in accordo tra loro, potranno limitare il programma a periodi più brevi. Tale periodo sarà finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e/o professionale dei discenti ammessi al Tirocinio ISMETT (di seguito **Tirocinanti**).

### **ART.2**

I candidati saranno selezionati dal Consiglio dei Docenti del Dottorato, previa approvazione de parte dei rappresentanti ISMETT. All’atto dell’ammissione e per tutta la durata del tirocinio ISMETT, il Tirocinante verrà inquadrato con il titolo di **Dottorando di Ricerca / Ph.D. Scholar**. In caso di interruzione del Tirocinio, la Struttura di Appartenenza si riserva la possibilità di selezionare altro candidato; in caso di mancanza di candidati, l’ISMETT si riserva la facoltà di attribuire tali posti a candidati provenienti da altra struttura.

### **ART.3**

Ciascun tirocinante avrà un docente di riferimento della Struttura di appartenenza in persona del Direttore della stessa o di un Suo delegato (di seguito **Tutor**) e verrà affidato e sarà seguito per tutta la durata del Tirocinio ISMETT e ai fini dello stesso dal Sanitario responsabile del corrispondente Dipartimento di ISMETT o suo incaricato (di seguito il **Responsabile ISMETT**) dal quale dipenderà funzionalmente e operativamente e al quale farà capo la responsabilità e la titolarità del Tirocinio ISMETT per il singolo Tirocinante.

### **ART.4**

Il programma teorico-pratico del Tirocinio ISMETT viene preventivamente concordato fra il Tutor e il Responsabile ISMETT e può essere successivamente modificato o integrato sempre in accordo fra i soggetti sopra citati.

### **ART.5**

Nei periodi di permanenza dei Tirocinanti, l’ISMETT garantirà in generale la possibilità di utilizzo delle attrezzature di ricerca, medico-sanitarie e degli ausili didattici, compatibilmente con le

esigenze sanitario-operative di ISMETT e tenuto conto delle attitudini del Tirocinante e dei contenuti teorico-pratici del Tirocinio ISMETT.

#### **ART.6**

Il personale sanitario e parasanitario specialista in servizio presso l'ISMETT coadiuverà e supporterà il responsabile ISMETT nell'illustrazione pratico-applicativa delle procedure connesse al Tirocinio ISMETT e nella corrispondente effettuazione di procedure diagnostiche e terapeutiche finalizzate alla ricerca.

#### **ART.7**

Nel corso del Tirocinio ISMETT, il Tirocinante sarà soggetto e dovrà scrupolosamente rispettare tutti i regolamenti interni che si applicano al Dipartimento ISMETT cui è assegnato, ivi comprese in particolare le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni, salve le eventuali specificità espressamente previste per il Tirocinio ISMETT. L'accertamento del rispetto dell'orario sarà effettuato con modalità analoghe a quelle utilizzate per il restante personale sanitario. Il Responsabile ISMETT risponde di tale controllo al Tutor.

#### **ART.8**

Il Tirocinante potrà, sulla base di quanto definito fra il Tutor e il Responsabile ISMETT, nell'ambito del programma teorico-pratico, partecipare alla totalità delle attività mediche, finalizzate al completamento e all'integrazione della propria attività di ricerca. Il Tutor avrà la responsabilità di comunicare al Responsabile ISMETT e alla Direzione Sanitaria dell'ISMETT, l'elenco di massima delle diverse attività che dovranno essere svolte dal Tirocinante medesimo. E' demandata alla personale responsabilità del Responsabile ISMETT d'intesa con il Tutor, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione al Tirocinante stesso di compiti formativi finalizzati al proprio piano di ricerca, da svolgere presso l'ISMETT, tenuto conto delle attitudini e delle capacità di apprendimento del Tirocinante stesso. Eventuali compiti particolari che comportino, nell'ambito del programma formativo di ricerca, lo svolgimento di atti assistenziali, questi dovranno essere concordati tra il Responsabile ISMETT, il Tutor e il Coordinatore del Dottorato, sentito il parere del Consiglio dei Docenti del Dottorato

#### **ART.9**

Ogni attività svolta nell'ambito del programma regolato dalle disposizioni vigenti per i Dottorati di Ricerca, dovrà essere registrata sugli appositi registri predisposti dagli Uffici.

#### **ART.10**

Si precisa ad ogni effetto che l'attività svolta dal Tirocinante ai sensi della presente Convenzione è regolata dalla normativa di cui all'art.18 della Legge n. 196 del 24 Giugno 1997 in tema di tirocinio e che pertanto non può in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale fra ISMETT e il Tirocinante. In ogni caso, ISMETT non assumerà, per effetto della presente Convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del Tirocinante, mantenendo la Struttura di Appartenenza tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di formazione.

La presente Convenzione non comporta alcun onere per la Struttura di Appartenenza.

L'eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi nonché verso l'ISMETT stessa, connessi all'attività svolta dal Tirocinante nell'ambito del Tirocinio ISMETT, sarà a carico dell'ISMETT.

#### **ART.11**

Nel corso del tirocinio, ai Tirocinanti verrà fornito in dotazione, a cura e a spese dell'ISMETT, adeguato numero di camici , eventualmente recanti il logo della Struttura di Appartenenza, sui quali i Tirocinanti dovranno apporre un cartellino di riconoscimento, rilasciato dalla Struttura di Appartenenza, con l'indicazione del loro status accademico e del titolo di partecipazione al tirocinio ISMETT.

#### **ART.12**

La presente Convenzione avrà durata di 3 anni ad iniziare dalla data di stipula. Al termine di tale periodo, la Convenzione potrà essere rinnovata per un nuovo triennio dalle parti mediante accordo scritto tra loro da stipularsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **ART.13**

**Norma Transitoria.** Nella fase di prima applicazione della presente Convenzione, le Parti si riservano la possibilità di consultarsi in prossimità del termine del primo anno al fine di apportare eventuali modifiche migliorative al testo del presente documento alla luce delle esperienze maturate nel corso del periodo sperimentale.

#### **ART.14**

La presente Convenzione potrà essere risolta con effetto immediato ai sensi dell'art.1456 Cod.Civ. in caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti art. 2,3,7,8,10 cui non sia posto rimedio entro 20 giorni dalla data della relativa contestazione.

#### **Art. 15**

Eventuali spese relative alla presente Convenzione redatta in due esemplari, sono a carico di entrambi i contraenti e la registrazione sarà effettuata in caso d'uso.

Catania,

Direttore Medico Scientifico dell'ISMETT  
Prof. Bruno Gridelli

Coordinatore del Dottorato di Ricerca  
Prof. Sergio Neri

Direttore Generale dell'ISMETT  
Dr. Gabriele Cappelletti

Rettore dell'Università di Catania  
Prof. Antonino Recca